



COMUNE DI EMPOLI

SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI

Piano Urbanistico Attuativo in località Pozzale, Empoli

Scheda Norma 7.4 del 2° Regolamento urbanistico

**Documento per la verifica delle disposizioni
dell'art. 5 comma 4 bis L.R.T. 10/2010 e
dell'art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006**

Il documento è stato interamente redatto da:

Settore III - Politiche Territoriali del Comune di Empoli
Servizio urbanistica

Sommario

Premessa	4
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO ATTUATIVO	5
VALUTAZIONI DI COERENZA AGLI STRUMENTI NORMATIVAMENTE SOVRAORDINATI CHE NON SONO STATI PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI PER DISCIPLINE SALVAGUARDIE E PRESCRIZIONI SOPRAVVENUTE.....	9
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”	18
Considerazioni in merito alle ulteriori verifiche di sostenibilità ambientale allegate al Piano attuativo	19
Conclusioni	21

Premessa

Il Regolamento urbanistico del Comune di Empoli (d'ora in poi RUC) è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013 ed è stato sottoposto alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente).

Il RUC contiene la previsione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (art. 107 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65) di cui alla Scheda norma n. 7.4.

Nell'art. 5 comma 4 bis della L.R.T. 10/2010 è precisato che per la VAS relativa a modifiche a strumenti attuativi si applicano le disposizioni dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006.

L'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

In merito ai piani attuativi conformi alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, si rilevano diverse disposizioni specifiche in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità, tendenti a sottrarre dette previsioni, dall'ambito dell'assoggettabilità a VAS¹. Ne rappresentano una parte quelle introdotte dal legislatore nazionale nel d.lgs. 152/2006 (commi 3, 3-bis, 4 e 12, art. 6; comma 6, art. 12) e in atti normativi in materia di governo del territorio – ultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dal comma 8, art. 5 del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni

¹ E' da notare che la giurisprudenza prevalente formatasi in materia, si orienta in senso piuttosto restrittivo circa l'ambito di

dalla l. 106/2011; art. 27 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla l. 214 del 22 dicembre 2011).

Inoltre l'Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 si specifica che *"in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 (ora L.R.T. n. 65/2014 con specifico rinvio all'art. 14 della stessa) , nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali."*

Resta fermo, per specifica previsione di legge e per quanto disposto dal vigente RUC, che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.

Nel caso in ispecie, dalla conclusione al procedimento di definizione del 2° Regolamento Urbanistico (Del. C.C. n. 72 del 04/11/2013) risulta che con Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 è stata adottata l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (d'ora in poi PPR) i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli.


Risulta pertanto necessario valutare, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla ri-valutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli alla luce del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato, in quanto non considerati dal procedimento di Vas del RUC vigente.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO ATTUATIVO

L'area interessata dall'intervento (17.107 mq) ricade nella UTOE n.7- L'espansione lineare Corniola - Pozzale - Case Nuove", del Piano Strutturale. Ha forma irregolare ed è ubicata tra il nucleo più antico del Pozzale sulla via vecchia Valdorme e la strada provinciale nuova Valdorme, in un contesto prevalentemente residenziale.

L'intervento è disciplinato dalla Scheda n° 7.4, allegato "Schede norma per le aree soggette a piano attuativo" del Regolamento Urbanistico vigente e soggetto a realizzazione di un piano di lottizzazione.

Obiettivo generale dell'intervento è quello di rafforzare le strutture e l'identità dei luoghi dei borghi lineari senza però aggravarne lo sviluppo lineare.




Localizzazione PUA

Il piano di nuovo impianto di destinazione residenziale, previsto dal secondo regolamento Urbanistico, ha l'obiettivo di un potenziale miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente per completamento dello stato dei luoghi e del potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso pubblico, nonché delle infrastrutture.

Il Piano Attuativo non comporta modifiche al Piano strutturale in quanto opera all'interno della dotazioni secondo le disposizioni vincolanti del Regolamento Urbanistico riportate nella Scheda norma 7.4.

Il piano attuativo, incide sulle indicazioni generali del Regolamento Urbanistico limitandosi a confermarle nell'attuazione.



SINTESI DELLA V.A.S. ALLEGATA AL R.U. IN RIFERIMENTO ALL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO

8.4 Aree di trasformazione e previsioni pubbliche

Un ulteriore approfondimento degli aspetti ambientali è stato effettuato sui singoli PUA e sulle previsioni di opere pubbliche, cercando di evidenziarne il grado di sensibilità alle trasformazioni in relazione al livello di criticità dei fattori ambientali maggiormente significativi o al livello di fragilità dell'area stessa rispetto alle diverse risorse. Le risorse e i fattori ambientali presi in considerazione sono stati:

- inquinamento elettromagnetico;
- presenza di reti tecnologiche: G = metanodotto, F = fognatura, A = acquedotto;
- necessità di bonifica in atto o potenziale;
- aree ricadenti all'interno della rete ecologica e di particolari zone individuate e regolamentate dal Ptcp;
- zone di protezione dei pozzi per uso idropotabile - acquedottistico;
- aree di rischio archeologico;
- classe acustica ricavata dal Pcca vigente.



La sensibilità (cioè il grado di sensibilità) relativa a questi aspetti è stata classificata in 3 categorie: alta, media e bassa, in base alla quale sono state definite, per ogni singola area, le specifiche condizioni alle trasformazioni che rappresentano ulteriori misure rispetto a quelle di carattere generale contenute nelle Nta del Ru e che sono specificate nelle schede relative ai singoli PUA. A tal proposito è opportuno segnalare che per quelle trasformazioni a cui non è associata alcuna scheda norma si prevede che la valutazione avvenga, come del resto prescrive la normativa vigente, attraverso uno specifico procedimento di VAS nel quale potranno essere segnalate le eventuali ulteriori condizioni alla trasformazione.

Il grado di sensibilità è stato assegnato con il seguente criterio:

- sensibilità alta a quelle aree o porzioni che ricadono in:
 - aree in cui è presente un potenziale inquinamento elettromagnetico (presenza di elettrodotti);
 - aree in cui è stata già individuata una necessità di bonifica;
 - aree a rischio archeologico di livello 3;
 - zone di protezione dei pozzi;
- sensibilità medio a quelle aree o porzioni di esse che risultano attigue ma non ricadono nelle zone indicate in precedenza oppure, per quanto concerne il tema della bonifica, alle aree in cui le attività presenti o dismesse potrebbero aver causato un potenziale inquinamento aree di rischio archeologico di livello 2;
- sensibilità bassa è stata assegnata invece a tutti quei casi che non rientrano fra i precedenti.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche vale il criterio opposto e cioè è stata attribuita una sensibilità:

- alta a quella aree di trasformazione che risultano distanti dalle reti;
- media a quelle per cui la distanza non è eccessiva;
- bassa a quelle attraversate dalle reti.

Per quel che concerne la rete ecologica, le aree sensibili (art.3 delle Nta del Ptcp) e gli ambiti di reperimento per l'istituzione dei parchi (art. 10 Nta del Ptcp), tutti elementi recepiti dal Ptcp, laddove risultano interessati da previsioni del Ru si è preferito indicare la natura dell'elemento coinvolto, affinché la realizzazione degli interventi ne tenga conto.

Si è ritenuto inoltre opportuno indicare la classe acustica, allo scopo di fornire una indicazione per la distribuzione delle funzioni all'interno delle aree di trasformazione.

I risultati di queste analisi sono riportati nella tabella 8.6 e nella tabella 8.7 in cui è indicato il grado di sensibilità alle trasformazioni, rispettivamente dei PUA e degli interventi pubblici, in relazione ai diversi aspetti presi in considerazione. Per questioni di semplificazione si è tralasciato di richiamare la valutazione sull'aspetto relativo alle aree percorse dal fuoco, in quanto nessuna previsione interessa o lambisce zone che hanno subito incendi e quindi, secondo lo schema illustrato in precedenza, il grado di sensibilità risulterebbe sempre basso.

Tabella 8.6 - Valutazione dei PUA

Numero PUA	Inquinamento elettromagnetico	Presenza di reti tecnologiche	Necessità di bonifica	Rete ecologica Ptcp Nta	Zone di protezione dei pozzi	Rischio Archeologico	Classe acustica
7.4	Media	A(b)F(a)M(a)	Bassa	assente	Alta	Bassa	III

VALUTAZIONI DI COERENZA AGLI STRUMENTI NORMATIVAMENTE SOVRAORDINATI CHE NON SONO STATI PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI PER DISCIPLINE SALVAGUARDIE E PRESCRIZIONI SOPRAVVENUTE

La previsione di Piano di attuativo è stata reinserita nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013, con la quale è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 17 della LRT 1/2005, la variante di minima entità al Piano Strutturale e il secondo Regolamento Urbanistico.

Il Piano attuativo è pertanto conforme al:

- Piano Strutturale approvato con deliberazione Consiglio Comunale 30 marzo 2003, n. 43, e successiva variante approvata con Del.ne C.C. n. 72 del 4 novembre 2013;
- 2° Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013.

Rispetto alle valutazioni ambientali strategiche già effettuate in sede di approvazione del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, risultano cogenti le discipline e le salvaguardie derivanti dai seguenti atti che si sono formati successivamente:

- Deliberazione del consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013 “Approvazione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”;
- Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 “Adozione dell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”;
- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”.

Piano territoriale di coordinamento provinciale

La coerenza del Piano attuativo in oggetto previsto dal 2° Regolamento urbanistico è stata valutata in base alla Deliberazione del consiglio provinciale n. 29 del 20/02/2012 “Adozione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale” (PTCP). Pertanto, preso atto della successiva Deliberazione del consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013 “Approvazione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”, non si ravvisano rispetto ad essa modifiche che possano definire profili di incoerenza sia per quanto attiene a quanto stabilito nello statuto del territorio sugli *insediamenti residenziali di nuova formazione sul territorio*, sia per i *Requisiti di qualità per i nuovi insediamenti*

Adozione dell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico

Disciplina dei beni paesaggistici

Definizione di bene paesaggistico

I beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale e oggetto di specifiche azioni di tutela, conservazione e valorizzazione. La definizione di beni paesaggistici è contenuta nell'art. 2 comma 3 del Codice, che così dispone: "Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge". Sono pertanto beni paesaggistici gli immobili, aree o fabbricati, che presentano particolari caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche ed abbiano un significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni.

Beni paesaggistici nel Comune di Empoli

Nel territorio del Comune di Empoli allo stato attuale risultano operanti vincoli:

- a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 157 del Codice con:
 - provvedimento di declaratoria ai sensi della 1089/39 (art. 4) o d.lgs. 490/1999 (art.5)
 - provvedimento di tutela diretta contestuale all'autorizzazione all'alienazione, ai sensi del D.P.R. 283/2000 (art.10, comma 6)
 - provvedimento ai sensi dell'art 822 c.c.
 - provvedimento di tutela diretta ai sensi della L. 1089/1939 o del D.Lgs. 490/1999 (Titolo I)
 - i c.d. *Ope-Legis*
- b) Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) (c.d. *Galasso*)
 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, D.Lgs. 42/2004)
 - Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, D.Lgs. 42/2004)
 - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g) D.Lgs. 42/2004)
- c) I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera b) e c) sono disciplinati ai sensi degli articoli contenuti nel PIT-PPR che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d'uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni, prevalgono quelle più restrittive. (Vedi Disciplina dei beni paesaggistici artt. 134 e 157 del Codice di cui all'Allegato 8B del PIT-PPR)

Beni paesaggistici interessanti il comparto di piano attuativo

Il comparto del Piano attuativo in oggetto è localizzato nelle vicinanze del corso d'acqua denominato Torrente Orme.

Preso atto della Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Adozione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico) e la documentazione ad essa allegata, risulta che detto corso d'acqua non è compreso nell'elenco di cui all'Allegato E (Elenco dei

corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali), mentre è presente nell'Allegato L (Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti da CTR) del Piano paesaggistico regionale.

Per quanto attiene alla fattispecie delle aree di cui alla lettera c) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", detto tratto di corso d'Acqua risulta tra quelli esclusi dalla Deliberazione Consiglio Regionale 11 marzo 1986, n. 95 "Determinazione dei fiumi e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini (legge 8 agosto 1981 n. 431, Art. 1/quarter); approvazione elenco regionale tratti esclusi"

Pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 142 comma 1 del D.Lgs.42/2004.

Conclusioni

Relativamente alla sussistenza, nel comparto del Piano attuativo in oggetto, di beni paesaggistici di cui all'art. 2 comma 3 del Codice e pertanto sottoposti alla disciplina del PIT-PPR, non risultano operanti vincoli relativi a:

- a) gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e dell'art. 136 del Codice;
- b) le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice.
- c) beni sottoposti alla stessa disciplina, ai sensi dell'art. 157 del Codice, oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo;
- d) Aree riconosciute quali zone di interesse archeologico.
- e) I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera b) e c)

Non risulta pertanto necessaria la verifica degli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT-PPR relative alla disciplina dei beni paesaggistici artt. 134 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Scheda d'ambito – Ambito n. 5 Val di Nievole e Val d'Arno inferiore.

Non risulta quindi necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo 4 – Salvaguardie CAPO I Disposizioni Art. 38 – Misure generali di salvaguardia del PIT-PPR.

Perseguimento dell'insieme degli obiettivi generali e disposizioni del PIT/PPR

Preso atto che ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di piano del PIT/PPR, come riformulata a seguito della delibera Giunta regionale n.1121 del 4 dicembre 2014, *“Nell’elaborazione e nell’applicazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché dei piani e programmi che producono effetti territoriali la Regione e gli enti territoriali competenti, in coerenza con quanto disposto dalla l.r.65/2014 e dall’art.149 del Codice, perseguono l’insieme degli obiettivi generali di cui agli articoli 6 , 8, 10, 12 e le disposizioni richiamate all’articolo 11.”* ed inoltre *Nella formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, i Comuni perseguono gli obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, di cui al relativo abaco dell’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”, al fine di qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini* si procede alla valutazione di coerenza per il piano attuativo in oggetto.


Pur ribadendo che il Piano attuativo in oggetto è conforme al Vigente Regolamento urbanistico, si è proceduto alla verifica di quanto previsto nella Disciplina di PIT/PPR - Art. 14 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali, tramite l’elaborazione delle seguenti schede di valutazione.

invariante I		PUA conformi
I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici		verifica di congruità degli indirizzi, indipendentemente se ricadono o meno in aree tutelate
obiettivo generale	da perseguire mediante:	
L'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici	la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture	La valutazione di questi aspetti è stata considerata nelle indagini idrauliche, sia a supporto del RU che del piano attuativo.
	il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un'agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all'utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l'erosione	Le previsioni del piano attuativo riguardano un ambito urbano o comunque in continuità con esso. I corsi d'acqua presenti nelle vicinanze si presentano in buona manutenzione, fermo restando che gli interventi di trasformazione previsti saranno compensati con opere di regimazione idraulica attualmente in fase di progettazione
	la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime	La valutazione di questi aspetti è stata considerata nelle indagini idrauliche, sia a supporto del RU che del piano attuativo. Le interferenze con aree di captazione di acqua destinata al consumo umano, sono state valutate ed adeguatamente pianificate


		preservandone il rispetto dall'edificazione.
	la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale	Non attinente
	la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino, escludendo anche, laddove necessario, l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti	Non attinente

invariante II		verifica di congruità degli indirizzi, indipendentemente se ricadono o meno in aree tutelate
i caratteri ecosistemici del paesaggio		
obiettivo generale	da perseguire mediante:	
L'elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l'efficienza della rete ecologica, un'alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l'equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema	il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri	Non attinente
	il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali	Non attinente
	il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali	Il piano attuativo s'inserisce in un contesto a margine tra l'edificato urbano e l'area agricola, comunque già residuale in quanto inserita tra l'edificato lineare esistente e una viabilità provinciale. La coerenza con gli obiettivi è stata valutata nel piano prevedendo una fascia verde con funzione di filtro di mediazione con l'area rurale contigua.
	la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario	Non attinente
	la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale	In assenza di rete ecologia – Il piano non intercetta reti ecologiche rilevanti.

Per quanto concerne l'analisi degli obiettivi specifici dell'invariante strutturale III - "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee che, ai sensi del comma 2bis dell'art. 10 e del comma 2, lettera b, dell'articolo 3 bis, integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito, è stata verificata la carta dei morfotipi e delle articolazioni territoriali.



Estratto carta del territorio urbanizzato con indicazione dei tessuti urbani



- 2.2 Valdarno inferiore
- 5.1 Il Montalbano
- 5.4 La val d'Elsa
- 5.5 Il Chianti fiorentino e senese

Estratto carta dei morfotipi insediativi e delle articolazioni territoriali.

invariante III		verifica di congruità degli indirizzi, indipendentemente se ricadono o meno in aree tutelate
Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali		
obiettivo generale	da perseguire mediante:	
la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre	la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato	Il piano attuativo s'inserisce in un contesto di un insediamento lineare che si sviluppa lungo la via di Sottopoggio in un'area compresa tra un'altra via di comunicazione, Via Val d'Orme. Il piano risulta coerente con l'obiettivo in quanto prevede il completamento del disegno di Via Cattaneo, con il parcheggio pubblico e la riorganizzazione del reticolo viario. E' prevista la realizzazione di un'ampia zona a verde pubblico finalizzate a favorire relazione e socializzazione e definendo un percorso ciclabile e pedonale, che collega alcune tra le più importanti strutture della frazione (la scuola elementare, il circolo Arci, il verde attrezzato). Inoltre il piano prevede il potenziamento e l'adeguamento della rete dei sottoservizi carenti.
	la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;	
	la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell'urbanizzato, e la promozione dell'agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani	Il piano risulta coerente con l'obiettivo di riqualificazione dei margini città-campagna in quanto riprogetta il "bordo costruito" prevedendo una cintura di verde pubblico attrezzato che rende permeabile il passaggio dalla città alla campagna.
	il superamento dei modelli insediativi delle "piattaforme" monofunzionali	La frazione urbana in cui s'inserisce l'intervento è dotata delle funzioni necessarie; comunque il piano attuativo consente di inserire al suo interno un mix funzionale.
	il riequilibrio e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo	Non attinente
	il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici	Non attinente
	lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l'accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi	Non attinente/non pregiudica
	l'incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali	Non attinente/non pregiudica

Il piano attuativo in oggetto ricade nel morfotipo insediativo 2.2 Valdarno inferiore.

invariante III	verifica di congruità degli indirizzi, indipendentemente se ricadono o meno in aree tutelate
Morfotipo insediativo 2.2 - Valdarno inferiore	
obiettivi di qualità (poi specifici)	
Riqualificare il sistema insediativo storico legato alla risorsa fluviale ricostituendo la riconoscibilità delle relazioni territoriali capillari tra il fiume e i centri urbani, la piana agricola e i contesti collinari di riferimento.	Il piano attuativo non ha relazione diretta con il fiume Arno.
Evitare ulteriori processi di saldatura lineare tra le espansioni dei centri urbani collocati lungo il fiume, contenendo i carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e salvaguardando e/o riqualificando i varchi inedificati e le visuali panoramiche verso il fiume e verso i sistemi collinari.	Il piano attuativo non ha relazione diretta con il fiume Arno. La previsione di piano attuativo ricade all'interno di territorio urbanizzato, così come stabilito dall'art. 224 delle LRT65/2014.
Riqualificare le grandi conurbazioni lineari che occludono le riviere fluviali (impedendone la fruizione e compromettendone la percezione dei valori paesaggistici), anche promuovendo, attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione degli insediamenti produttivi non compatibili con i caratteri paesaggistici dei luoghi.	Non attinente
Valorizzare il ruolo connettivo storico del fiume, promuovendo forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere (individuazione dei tratti che presentano potenziale di navigabilità, realizzazione di itinerari di mobilità dolce, punti di sosta, accessi e quant'altro), anche incentivando progetti di recupero di manufatti di valore storicoculturale legati alla risorsa idrica – mulini, ex- cartiere e quant'altro;	Non attinente/non pregiudica
Salvaguardare e recuperare, ove compromesse, le relazioni storiche tra fiume e tessuto urbano, anche riqualificando i waterfront urbani degradati (retri urbani), la viabilità rivierasca, l'accessibilità al fiume	Non attinente
Mitigare l'impatto paesaggistico, territoriale e ambientale delle grandi infrastrutture, delle piattaforme produttive e degli impianti di servizio; mantenendo e/o ripristinando, ove compromessa, la permeabilità tra fiume e contesti fluviali.	Non attinente

Per quanto attiene al Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, la Scheda d'ambito dell'Ambito 5 Val di Nievole e Val d'Arno inferiore, identifica i seguenti tessuti urbani per il territorio del Comune di Empoli:

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

- T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi
- T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati
- T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata
- T.R.5. Tessuto pavillonaire
- T.R.6. Tessuto a tipologie miste

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

- Frange periurbane e città diffusa
- T.R.8 Tessuto lineare

TESSUTI DELLA CITTA' PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

– T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare

Per il piano attuativo in oggetto, il contesto urbano si identifica con i tessuti lineari (TR8) extraurbani a prevalente funzione residenziale.

invariante III		verifica di congruità degli indirizzi, indipendentemente se ricadono o meno in aree tutelate
Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee: Tessuti urbani ed extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista- frange e periurbane e città diffusa. TR8 - Tessuto lineare		
obiettivi specifici	da perseguire mediante:	
Trasformare le urbanizzazioni diffuse in nuclei urbani policentrici. Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche tra città e campagna, prevedendo, anche per le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o l'apertura di varchi sul territorio aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare policentrica	Identificare progetti di trasformazione a sostegno del sistema urbano policentrico, con interventi di addensamento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e spazi intermodali e apertura di varchi di discontinuità nel tessuto lineare lungo strada utili a favorire la continuità paesaggistica ed ambientale	Il piano prevede la realizzazione di una strada con parcheggio di connessione con il verde pubblico e l'edificio scolastico di Pozzale
	Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e sui retri dell'edificato esistente	Il piano risulta coerente con l'obiettivo in quanto prevede il completamento del disegno di Via Cattaneo, con il parcheggio pubblico, la riorganizzazione del reticolo viario e l'inserimento di ampia area a verde pubblico.
	Riprogettare il "bordo costruito" con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi di dispersione insediativa, anche tramite l'istituzione di una "cintura verde" periurbana che renda permeabile il passaggio dalla città alla campagna	L'obiettivo è stato perseguito creando un area a verde pubblico con funzione di filtro tra città e campagna.
	Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all'edificato.	Il piano rispetta l'obiettivo andando a chiudere e completare la maglia stradale, mantenendo le visuali verso il territorio agricolo e creando collegamenti pedonali e ciclabili tra le attrezzature della frazione (la scuola elementare, il circolo Arci, il verde attrezzato).
	Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi dell'aperta campagna e con la città compatta	Il verde attrezzato previsto dal piano sarà connesso tramite una viabilità ciclopedonale con la scuola e un'altra area a verde attrezzata.

Per quanto attiene all'invariante IV "I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali", il piano attuativo in oggetto è localizzato all'interno del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della LRT 65/2014 e pertanto non si ritiene necessaria la specifica verifica di coerenza.

Pur rappresentando un nuovo consumo di suolo non si incide su una parte del territorio rurale singolare ove non sono presenti manufatti coloniali e percorsi o infrastrutture storiche ovvero un mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso.

Per quanto sopra verificato, si ritiene pertanto che il piano sia coerente con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dalle invarianti strutturali sopra elencati ed analizzati.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"

Il Piano strutturale ed Regolamento urbanistico del Comune di Empoli sono stati approvati prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 65/2014; in particolare il 2° Regolamento Urbanistico con variante di minima entità al Piano Strutturale è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005. risultano efficaci le previsioni contenute nel Regolamento urbanistico fino alla data 3/11/2018.

Considerato l'Art. 228 "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati", fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è consentito approvare le previsioni di piani attuativi ancora efficaci secondo le procedure stabilite dalla L.R. n. 65/2014.

Fermo restando la necessità, nei tempi massimi concessi dalla L.R. n. 65/2014, di procedere alla individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'Art. 4 della stessa Legge, si specifica che ai fini della formazione e valutazione del piano attuativo in oggetto, si applicherà l'Art. 224 "Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato", che recita:

Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.

Dalla carta dello Statuto dei Luoghi del Piano strutturale comunale vigente risulta che il Piano in oggetto **non rientra** nelle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola così come non rientra nelle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola di individuazione provinciale (Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con Deliberazione del consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013). Preso atto dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2015, trattandosi di piano attuativo conforme, il procedimento per la sua approvazione sarà quello dell'art. Art. 111 "Approvazione dei piani attuativi" della citata legge. Dando comunque atto della vigenza del Regolamento urbanistico comunale e dell'efficacia delle sue previsioni riferite ai piani attuativi.

Considerazioni in merito alle ulteriori verifiche di sostenibilità ambientale allegata al Piano attuativo

La verifica delle valutazioni ambientali previste al CAPO II, Regole Per La Tutela Ambientale delle NTA del RU è stata effettuata all'interno dell'"*elaborato di valutazioni degli effetti ambientali delle trasformazioni*", di cui si evidenziano le seguenti proposte di mitigazione in merito alle criticità rilevate sui diversi aspetti ambientali. Fermo restando che tale documentazione viene allegata alla presente verifica, costituendone così elemento sostanziale del quadro conoscitivo.

Criticità sistema ambientale	Risposte di mitigazione previste dal PUA
<p>La criticità dell'effetto della trasformazione sulla qualità dell'aria, sulla base della scala ordinale definita dall'art.5 ter delle NTA del RU, è da stimarsi molto elevata sia per quanto concerne lo stato attuale del sistema aria, dovuto alla presenza nella zona di due importanti strade di comunicazione, la Via Val d'Orme e la S.P. n.51 della Val d'Orme fonti di emissioni di inquinanti derivanti da trasporti; sia per le pressioni derivanti dalla trasformazione in oggetto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà dei residenti (100 veicoli per 157 nuovi abitanti); • emissioni atmosferiche da impianti termici civili a servizio delle unità immobiliari (89 nuove u.i.) 	<p>realizzazione di una pista ciclopedonale che attraverserà il piano da Sud a Nord consentendo di raggiungere la scuola elementare e il verde pubblico senza l'impiego degli autoveicoli;</p>
	<p>realizzazione di una dotazione ampia di spazi per la sosta che consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di un parcheggio;</p>
	<p>realizzazione del verde pubblico e privato e la piantumazione di alberature nei parcheggi che consentirebbero la mitigazione del microclima estivo, con conseguenti minori consumi energetici e emissioni atmosferiche per la climatizzazione, e la riduzione della CO2 presente in atmosfera,</p>
<p>La valutazione del sistema acqua evidenzia una fragilità bassa nell'UTOE 7 per i sistemi di collettamento reflui e depurazione e acque sotterranee. Essendo Il fabbisogno idropotabile superiore a 10000 mc/anno sono state eseguite le valutazioni richieste dall'art.37 delle NTA del secondo RU comunale. Ai fini dell'intervento, è previsto il</p>	<p>Per quanto concerne gli scarichi delle acque, è stato redatto uno studio apposito sulla raccolta e collettamento delle acque nere e bianche, essendo stata evidenziata dall'ente gestore del comune la criticità dell'eventuale immissione in rete fognaria anche delle acque bianche provenienti dalla lottizzazione. Tale studio evidenzia le soluzioni prese</p>

Criticità sistema ambientale	Risposte di mitigazione previste dal PUA
potenziamento della rete acquedotto, secondo quanto richiesto da Acque Spa, con conseguenti benefici anche per le altre aree della frazione Pozzale	dal piano per annullare gli incrementi di portate derivanti dall'impermeabilizzazione dei suoli, mediante opportuni dispositivi di laminazione che andrebbero a scaricare le acque bianche nel reticolo superficiale minore e non nel Torrente Orme, in quanto l'Orme risulta avere gli argini a quota ben superiore al piano campagna e lo scarico quindi dovrebbe necessariamente avvenire per sollevamento meccanico. Pertanto, mediante la progettazione di dettaglio del sistema di smaltimento separato delle acque nere e bianche, si è pienamente adempiuto a quanto prescritto dagli enti preposti per il PUA in oggetto. Gli scarichi di acque reflue e meteoriche, raccolti mediante reti separate, saranno convogliati alla pubblica fognatura. Le NTA allegate al PUA prevedono la messa in opera di dispositivi di risparmio idrico.
La valutazione del sistema clima acustico considera le regole per la sua tutela definite all'art. 36 delle NTA del RU. Il piano di classificazione acustica del territorio comunale inserisce l'area in classe III, pertanto l'uso residenziale previsto risulta compatibile. Le maggiori criticità legate al clima acustico sono date dalla presenza della viabilità pubblica, ed in particolare dalla S.P. n.51 della Val d'Orme che passa poco ad Est dal confine del PUA e le emissioni di rumore indotte legate al traffico veicolare indotto dalla trasformazione.	La pista ciclo pedonale prevista dal piano avrà l'obiettivo di ridurre la pressione sul sistema rumore. E' stata inoltre richiesta la valutazione Previsionale di clima acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 art.8 co 3.
La valutazione del sistema energia prevede criticità nei consumi energetici	la progettazione architettonica dei fabbricati terrà conto dell'esigenza di disporre falde delle coperture orientate verso Sud, in modo tale da massimizzare l'irraggiamento solare per gli impianti che verranno quindi posizionati su tali porzioni di copertura; inoltre, la disposizione degli edifici con asse prevalente Nord-Sud consentirà di avere una buona schermatura degli spazi interni rispetto ai venti prevalenti, e al contempo di utilizzare l'aerazione trasversa con aperture contrapposte sulle facciate Est-Ovest al fine di avere una buona ventilazione naturale degli ambienti con conseguente riduzione dei consumi energetici per il condizionamento. Per le nuove 87 u.i. saranno previsti: impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia da fonti rinnovabili.
La valutazione del sistema inquinamento elettromagnetico individua l'elettrodotto di media tensione MT	realizzazione di una nuova cabina ENEL, posta nella porzione Sud-Ovest del parcheggio in progetto, allo scopo di facilitare l'accesso alla stessa ed eliminare la linea aerea MT che attraversa l'area oggetto del piano. In base alle caratteristiche della linea che verrà interrata dovranno essere quindi valutati da parte dei proponenti gli effetti sui fabbricati in termini di campo elettromagnetico nelle successive sedi progettuali.

Conclusioni

Il Piano attuativo PUA 7.4 è previsto in attuazione del 2° Regolamento urbanistico, quest'ultimo già sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi - Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente).

L'Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/2010 specifica che "in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 (ora L.R.T. n. 65/2014 con specifico rinvio all'art. 14 della stessa), nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali".

L'art. 5 comma 4 bis della L.R.T. 10/2010 si precisa inoltre che per la VAS relativa a modifiche a strumenti attuativi si applicano le disposizioni dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006

L'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 prescrive che "la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Il Pua 7.4 è stato inoltre oggetto di una precedente valutazione nell'ambito della procedura di Variante parziale al RU per la ripianificazione delle aree soggette a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/2011; detta variante è stata approvata in via definitiva con delibera del consiglio comunale n. 96 del 19 dicembre 2012.

Per tale procedimento, a conclusione delle valutazioni strategico ambientali condotte sulla proposta di variante, la Conferenza dei servizi ha proposto le seguenti condizioni e prescrizioni assunte poi in maniera integrale con provvedimento di verifica dell'Autorità competente (Determina dirigenziale n. 958 del 27/06/2012).

La valutazione ambientale ha stabilito inoltre che ricorrevano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942 in merito all'esclusione dei piani attuativi dal procedimento di

assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, fermo restando la verifica delle condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del D.lgs n. 152/2006.

Nel caso in ispecie, dalla conclusione al procedimento di definizione del 2° Regolamento Urbanistico (Del. C.C. n. 72 del 04/11/2013) risulta che con Deliberazione Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 è stata adottata l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (d'ora in poi PPR) i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli.

Si è ritenuto pertanto necessario valutare, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla ri-valutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli alla luce del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato, in quanto non considerati dal procedimento di Vas del RUC vigente.

La presente relazione ha verificato se ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del D.lgs n. 152/2006.

Tali verifiche hanno permesso di stabilire che non sussistono effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Dalla verifica compiuta sui contenuti di norme, discipline e prescrizioni sopravvenute dall'approvazione del 2° RUC, confrontata con le azioni previste nel piano attuativo in oggetto, emerge che:

- non sono stati introdotti ulteriori effetti sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.
- non sono stati inseriti elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza del piano attuativo rispetto a strumenti normativamente sovraordinati.
- non si producono ulteriori effetti significativi sull'ambiente rispetto a quanto già valutato con la VAS del 2° RUC, e pertanto non è necessario attivare i relativi nuovi procedimenti;

L'approvazione del piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti,

Si conferma pertanto l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942 escludendo il Piano in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni, nonché del combinato disposto dell'Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 e dell'art. 14 della L.R.T. n. 65/2014.

Il piano attuativo non ricade su siti compresi nei limiti di applicazione dell'art. 142 del D.Lgvo. n. 42 del 22/01/2004 e pertanto non risulta necessaria l'attivazione della procedura dell'art. 38 (Misure generali di salvaguardia) del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico.

In ambito delle verifiche ambientali e di sostenibilità del Piano attuativo per il PUA 7.4 è stata redatta una relazione, nel rispetto delle norme contenute nel Capo II, Titolo I, "Regole per la tutela ambientale" del Regolamento Urbanistico vigente.

Tenuto conto del livello di definizione proprio di un piano attuativo si ritiene che alcune delle prescrizioni impartite in quella sede possono essere affrontate solo in un successivo momento progettuale relativo ai titoli abilitativi.

A tal fine le prescrizioni riferibili al Piano attuativo in oggetto, unitamente a quelle derivanti dalla presente relazione, saranno contenute nelle Norme di attuazione allegate allo stesso, al fine di costituirne il quadro di riferimento normativo per la fase attuativa degli interventi edilizi previsti.

Empoli, 23/03/2015

il Responsabile del Procedimento
Arch. Chiara Lotti